



LA TUTELA CAUTELARE CIVILE

P24030

Napoli, Castel Capuano, 8–10 maggio 2024

L'“impugnazione” del provvedimento cautelare, tra revoca, modifica e reclamo.

dott. Nicola Del Vecchio

Giudice civile del Tribunale di Rovigo

1. L' “impugnabilità” del provvedimento cautelare (pag. 1); 2. L'art. 669-terdecies c.p.c.: evoluzione ed attuale assetto (pag. 2); 2.1 Provvedimenti reclamabili (pag. 5); 2.1.1 Reclamabilità del decreto inaudita altera parte ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. (pag. 5); 2.1.2 Reclamabilità del provvedimento sull'attuazione del provvedimento cautelare (pag. 6); 2.1.3 Reclamabilità dell'ordinanza sull'inefficacia del provvedimento cautelare (pag. 6); 2.1.4 Reclamabilità dell'ordinanza che decide sull'istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare (pag. 7); 2.1.5 Reclamabilità della pronuncia sulla sospensione della efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c. (pag. 7); 2.1.6 Reclamabilità dei provvedimenti emessi in sede di istruzione preventiva (pag. 8); 2.2 Provvedimenti non reclamabili (pag. 9); 2.3 Competenza (pag. 10); 2.4 Termine per la proposizione del reclamo (pag. 11); 2.5 Inibitoria (pag. 14); 2.6 Reclamo: qualificazione e conseguenze (pag. 15); 2.7 Reclamo incidentale (pag. 18); 2.8 Impugnabilità dell'ordinanza di reclamo (pag. 21); 2.9 Il reclamo e l'art. 13, co, 1 quater, D.P.R. n.115/2002 (pag. 22); 3. Revoca e modifica ex art.669-decies c.p.c. (pag. 24); 3.1 Provvedimenti revocabili e modificabili (pag. 24); 3.2 Presupposti di ammissibilità (pag. 25); 3.2.1 Mutamenti nelle circostanze (pag. 25); 3.2.2 Fatti conosciuti successivamente alla pronuncia cautelare (pag. 26); 3.3 Provvedimenti di revoca o modifica (pag. 26); 3.4 Competenza (pag. 26); 3.5 Rapporti tra reclamo e revoca/modifica (pag. 29); 3.6 Revoca, modifica e inefficacia ex art. 669-novies c.p.c. (pag. 30); 3.7 Revoca, modifica e arbitrato (pag. 30).

1. L' “impugnabilità” del provvedimento cautelare

L'intrinseca provvisorietà dei provvedimenti cautelari dovrebbe, come naturale conseguenza, escluderne l'impugnabilità, in quanto provvedimenti generalmente destinati ad essere superati ed assorbiti dalla successiva pronuncia di merito la cui fruttuosità sono destinati a tutelare.

Tuttavia, il rigore di tale principio va necessariamente temperato con l'esigenza di assicurare un ponderato sistema di riesame del provvedimento cautelare, tenuto conto della possibilità, tutt'altro che remota, che l'efficacia dello stesso possa protrarsi in maniera abnorme in ragione della durata del processo di merito.

Poste tale premesse, va ulteriormente tenuto in considerazione che i provvedimenti cautelari non sono idonei a passare in giudicato e tanto incide sulla natura dei rimedi approntati dall'ordinamento, nonché sulle conseguenze derivanti dalla loro concreta applicazione.

2. L'art. 669-terdecies c.p.c.: evoluzione ed attuale assetto

Proprio sulla scorta di tali considerazioni, il legislatore del 1990 ha introdotto un sistema generalizzato di controllo delle misure cautelari, espressamente previsto all'art. 669-terdecies c.p.c.

Tale strumento consente l'immediata verifica della legittimità, sia nel rito che nel merito, e dell'opportunità della tutela cautelare concessa, mediante un procedimento che segue la struttura dei procedimenti in camera di consiglio.

L'art. 669-terdecies c.p.c. è stato interessato da rilevanti interventi sia del legislatore che della Corte Costituzionale, che ne hanno inciso la portata applicativa e hanno in parte risolto problematiche interpretative.

Giova, a questo punto, riportare il testo della norma in tutte le versioni che si sono susseguite, sino a quella attuale.

Vigente dal 01/01/1993 al 22/06/1994

[I]. Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.

[II]. Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

[III]. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

[IV]. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

[V]. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

[1] Articolo inserito dall'art. 74, comma 2, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 1° gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, come stabilito dall'art. 92, comma 1, l. 353/1990 cit., come modificato dall'art. 50, comma 1, l. 21 novembre 1991, n. 374, dall'art. 2, comma 5, l. 4 dicembre 1992, n. 477 e, successivamente dall'art. 6, comma 1, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. con modif., in l. 6 dicembre 1994, n. 673.

Vigente dal 23/06/1994 al 20/03/1998

[I]. Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.

[II]. Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

[III]. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

[IV]. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

[V]. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

[1] Articolo inserito dall'art. 74, comma 2, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 1° gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, come stabilito dall'art. 92, comma 1, l. 353/1990 cit., come modificato dall'art. 50, comma 1, l. 21 novembre 1991, n. 374, dall'art. 2, comma 5, l. 4 dicembre 1992, n. 477 e, successivamente dall'art. 6, comma 1, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. con modif., in l. 6 dicembre 1994, n. 673.

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno 1994, n. 253, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

Vigente dal 21/03/1998 al 14/05/2005

[I]. Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.

[II]. Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina (3).

[III]. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

[IV]. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

[V]. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

[1] Articolo inserito dall'art. 74, comma 2, l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 1° gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, come stabilito dall'art. 92, comma 1, l. 353/1990 cit., come modificato dall'art. 50, comma 1, l. 21 novembre 1991, n. 374, dall'art. 2, comma 5, l. 4 dicembre 1992, n. 477 e, successivamente dall'art. 6, comma 1, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. con modif., in l. 6 dicembre 1994, n. 673.

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno 1994, n. 253, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

[3] Comma modificato dall'art. 108, comma 1, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

TESTO VIGENTE

[I]. Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore (2).

[II]. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina (3).

[III]. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

[IV]. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice (4).

[V]. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

[VI]. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione [119; 86 att.].

(1) La sezione (comprendente gli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies) è stata inserita dall'art. 74, comma 2, l. 26 novembre 1990, n. 353, entrata in vigore il 1° gennaio 1993. L'art. 92 stabilisce inoltre: « Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti ». L'art. 90, comma 1, l. n. 353, cit., come sostituito dall'art. 9 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534, estende ulteriormente l'applicabilità delle disposizioni ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995.

(2) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 4.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore, recitava: «[I]. Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare, è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.». Precedentemente la Corte cost., con sentenza 23 giugno 1994, n. 253, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammetteva il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia fosse stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

(3) Comma così modificato dall'art. 108 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

(4) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e-bis) n. 4.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

L'attuale conformazione dell'art. 669-terdecies c.p.c., rimodulata dalla riforma del 2005 e dall'intervento della Corte Costituzionale, si caratterizza per:

- una ampia delimitazione del suo oggetto cognitivo, allargato fino a comprendervi circostanze e motivi sopravvenuti;
- l'espressa previsione della reclamabilità delle ordinanze con cui sia “concesso o negato il provvedimento cautelare”;
- l'aumento del termine perentorio di presentazione del reclamo a quindici giorni;
- l'individuazione del *dies a quo*, ai fini del decorso del termine di presentazione, nella data di pronuncia in udienza ovvero nella comunicazione di cancelleria o della notifica, se anteriore;
- l'indicazione dei poteri istruttori del collegio (*Il tribunale può sempre assumere informazioni ed acquisire nuovi documenti*), dunque maggiormente specificati rispetto al mero rinvio all'art. 738, comma 3, c.p.c.;
- l'espresso divieto di rimessione al primo giudice.

Dunque, si è in presenza di un istituto *lato sensu* impugnatorio, che in quanto tale, tenuto conto della esiguità della specifica disciplina del reclamo cautelare, va necessariamente coordinato con le norme sulle impugnazioni in generale, previa verifica di compatibilità.

2.1 Provvedimenti reclamabili

Con riferimento all'ambito applicativo dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., si osserva che l'espressione adottata dalla l. n. 80/2005 è apparentemente più ristretta rispetto a quella contenuta nell'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 5/2003 per le controversie societarie (abrogato dall'art. 54, comma 5, l. n. 69/2009, per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009), la quale recitava: “*Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile...*”.

Tuttavia, non appare revocabile in dubbio che l'attuale formulazione della norma sottenda l'intenzione di individuare del reclamo un rimedio di carattere generale, dunque accessibile in tutte le ipotesi in cui siano stati emessi provvedimenti nel procedimento cautelare, che presuppongano l'esercizio di poteri discrezionali da parte del giudice, purché strumentali all'efficacia della misura.

Come accennato, la Corte costituzionale con sentenza n. 253 del 23.6.1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-*terdecies* c.p.c., per contrasto con gli artt. 3, 24 Cost., nella parte in cui il vecchio dettato della norma in esame non ammetteva il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della domanda di cautela, determinando uno squilibrio tra chi propone e chi resiste al provvedimento cautelare.

Peraltro, sul punto è sufficiente evidenziare come, a seguito della riforma del 2005, il comma 1 prevede espressamente la reclamabilità del provvedimento sia di accoglimento che di rigetto.

Tuttavia, la cristallizzazione della portata generale del rimedio del reclamo non è di per sé sufficiente a dipanare i dubbi circa l'effettivo perimetro applicativo dello stesso.

2.1.1 Reclamabilità del decreto *inaudita altera parte* ex art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c.

Dall'esame del testo dell'art. 669-*terdecies*, che fa esclusivamente riferimento alla “*ordinanza*”, può farsi discendere che non è reclamabile il provvedimento reso *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c..

Infatti, l'ordinanza che finalizzerà il procedimento cautelare, idonea ad assorbire il decreto *inaudita altera parte*, potrà essere oggetto di reclamo [Olivieri, *I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile*, in *RDP*, 1991, 719; Tarzia (a cura di), *Il provvedimento negativo. Il reclamo*, in *Il nuovo processo cautelare*, Padova, 1993, 396; Saletti, *Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari*, in *RDP*, 1991, 377; Tribunale Torino, ord. 28.4.2010, in www.giuraemilia.it; Tib. Torino in 21.11.2003, G. mer. 04, 1360; Trib.Venezia 28.2.2007].

Se in linea generale è certamente condivisibile la tesi della non reclamabilità del decreto *inaudita altera parte*, non può però trascurarsi la configurabilità dell'ipotesi per cui il giudice, pronunciato il decreto *inaudita altera parte*, abbia poi omesso di fissare l'udienza per l'esame in contraddittorio.

A tal proposito, è d'uopo segnalare posizioni della giurisprudenza di merito, fondate su non sempre coincidenti soluzioni ermeneutiche, nel senso della reclamabilità del provvedimento *inaudita altera parte*.

Si è dunque sostenuto che il decreto di cui all'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c., in linea generale non è reclamabile, salvo che:

- esso manchi di indicare la data dell'udienza di comparizione per il relativo riesame in contraddittorio (Trib. Lucca 25.10.2011; Trib. Torino 28.4.2010, secondo cui in un simile caso il decreto reso *inaudita altera parte* deve ritenersi nullo; App. L'Aquila 23.2.2012);

- rigetti il ricorso per ragioni di rito (Trib. Ravenna 24.9.1994. F. It. 1994, I, 2531);
- ritenga insussistente il requisito del *periculum in mora*, con devoluzione al collegio dell'intera controversia (Trib. Milano, 15.5.2001).

2.1.2 Reclamabilità del provvedimento sull'attuazione del provvedimento cautelare.

Dibattuta è la possibilità di presentare reclamo avverso il provvedimento sull'attuazione del provvedimento cautelare ex art. 669-*duodecies* c.p.c.

Sono riscontrabili due orientamenti.

Il primo, nel senso della reclamabilità, si fonda, in buona sostanza, sulla necessità di garantire alle parti la possibilità di rimedio nell'ipotesi in cui l'ordinanza ex art. 669-*duodecies* c.p.c. abbia in realtà modificato o disatteso il comando che dovrebbe eseguire (Tribunale Sala Consilina, 16.11.2011, in *Giur. it.* 2012, 2352, con nota di Clarice Delle Donne; Tribunale di Pisa, 29.8.1994 e Tribunale di Pisa, 10.8.1994, in *Giust. civ.* 1995, I, 1375; Tribunale di Bari, 29.2.1996, in *Foro it.* 1996, I, 2914; Tribunale di Milano, 25.11.2002, in *Giur. it.* 2003, 1885; Tribunale di Roma, 23.7.2003, in *Foro it.* 2003, I, 2838)

Sul punto si è recentemente pronunciata la Suprema Corte: *“Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato”* (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10758 del 17/04/2019).

Il secondo, contrario alla reclamabilità, assume che i provvedimenti emessi in sede di attuazione non abbiano natura cautelare, bensì esecutiva in senso stretto, e dunque siano del tutto prive di contenuto decisorio (Trib. Bologna, 13.5.2010, in www.giuraemilia.it; Trib. Torino 2.15.2002).

Tale esaminato orientamento non appare condivisibile, in quanto sconta una contraddittorietà logica di fondo: la natura cautelare od eminentemente esecutiva può essere in concreto contestata dalle parti ed esaminata dall'organo giudicante solo nell'ipotesi in cui si ammetta la reclamabilità dell'ordinanza ex art. 669-*duodecies* c.p.c..

2.1.3 Reclamabilità dell'ordinanza sull'inefficacia del provvedimento cautelare

Anche circa la possibilità di proporre reclamo avverso l'ordinanza sull'inefficacia del provvedimento cautelare si registrano orientamenti difformi.

Si è espressa in senso positivo, la Suprema Corte: *“L'ordinanza che, a norma dell'art. 669novies cod. proc. Civ., decide sull'efficacia di un provvedimento cautelare non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento a carattere non decisorio, ma, pur in difetto di espressa previsione normativa, è reclamabile ai sensi dell'art. 669terdecies cod. proc. civ., non essendo coerente con la ratio della legge n. 535 del 1990 escludere dall'area della reclamabilità un'ordinanza che riguarda l'efficacia di un provvedimento avverso la cui concessione (o diniego) è espressamente prevista la possibilità di reclamo, ed essendo, la predetta reclamabilità, conforme al dettato dell'art. 24 Cost”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4113 del 12/05/1997)

In senso contrario, si è affermato che il reclamo è inammissibile, in particolare nell'ipotesi in cui il primo giudice abbia erroneamente ritenuto sussistente la contestazione (Tribunale di Verona, 19.6.2003, in *Giur. it.* 2003, 2066).

2.1.4 Reclamabilità dell'ordinanza che decide sull'istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare

Nel senso dell'ammissibilità del reclamo di provvedimenti sulle istanze ex art. 669-decies c.p.c., sono rinvenibili numerosi provvedimenti della giurisprudenza di merito (T. Sant'Angelo Lombardi 5.3.2002; T. Milano 20.6.1997; T. S. Maria Capua Vetere 5.11.1996; Tribunale di Pesaro, 22.9.1994, *Doc. U.D.A. Tribunale di Macerata*; Tribunale di Roma, 27.6.1995, in *Foro it.*, 1996, I, 1086 e in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 768, con nota di M.P. Gasperini; Tribunale di Nocera Inferiore, 11.1.1996, in *Rep. Foro it.* 1996, voce "Procedimenti cautelari" n° 105; Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 5.11.1996, in *Foro it.* 1997, I, 1634; Tribunale di Padova, 12.11.1998, in *Giur. it.* 2000, 87; Tribunale di Lucca, 13.10.1999, in *Giur. it.* 2000, 1855; Tribunale di Torino, 20.11.2001, in *Giur. it.* 2002, 1405; si dichiara favorevole al reclamo contro la revoca ex art. 669-decies c.p.c. anche Tribunale di Lanciano, 26.7.2002, in *Giur. it.* 2003, 920, che però ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la revoca del sequestro ai sensi dell'art. 684 c.p.c., ipotesi giudicata del tutto diversa per presupposto ed effetti).

Tuttavia, va segnalata anche l'esistenza di un orientamento di segno contrario, in forza del quale si reputa inammissibile il reclamo avverso i provvedimenti ex art. 669-decies c.p.c. (Tribunale di Napoli, 25.11.1994, in *Giust. civ.*, 1995, I, 1653; Tribunale di Milano, 16.1.1995, in *Foro it.*, 1995, I, 1353; Tribunale di Torino, 29.3.1995, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 907; Tribunale di Roma, 26.5.1995, in *Foro it.*, 1996, I, 1091; Tribunale di Udine, 7/8.8.1997, inedita; Tribunale di Milano, 29.8.2002, in *Giur. it.* 2003, 1394).

Nel caso si acceda alla soluzione ermeneutica dell'ammissibilità del reclamo, è opportuno soffermarsi sulla individuazione dell'oggetto del procedimento di reclamo; in particolare, è stato evidenziato che esso possa attenere esclusivamente all'esistenza o meno di circostanze nuove ed alla loro rilevanza (Tribunale di Roma, 27.6.1995, in *Foro it.*, 1996, I, 1086 e Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 5.11.1996, in *Foro it.* 1997, I, 1634).

2.1.5 Reclamabilità della pronuncia sulla sospensione della efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Peculiare è l'ipotesi del reclamo della pronuncia sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c..

Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c.) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019).

La Cassazione ha evidenziato che la fase della sospensione esecutiva costituisce un micro-sistema che assume una funzione *lato sensu* cautelare e comporta l'applicazione del solo art. 669-terdecies c.p.c., ma non quella integrale del rito cautelare uniforme.

In questa prospettiva, la Suprema Corte ha posto in rilievo le differenze tra il sistema delle inibitorie e quello delle sospensioni esecutive, osservando che si tratta di ipotesi del tutto differenti:

- nel caso delle inibitorie, il provvedimento di sospensione non è suscettibile di reclamo, perché destinato ad essere assorbito dalla pronuncia che decide sull'impugnazione;

- nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione non si può dedurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, dunque, nell'ambito di tale processo, si provvederebbe esclusivamente a dedurre fatti successivi che non potevano concorrere alla sua formazione.

E ancora, la Cassazione ha precisato che nell'ipotesi in esame si realizza una fase peculiare della tutela del diritto, rappresentata dal segmento processuale che si delinea tra la notifica del precetto e l'inizio dell'esecuzione, in cui il diritto sostanziale rappresentato nel titolo esecutivo non è ancora stato verificato in via giurisdizionale.

In ragione di tale specificità e tenuto conto della funzione latamente cautelare della richiesta di sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo, sarebbe opportuno applicare un sistema normativo *sui generis*.

Dunque, anche nel caso di opposizione all'esecuzione, nella fase di sospensione si individuerebbe il medesimo microsistema processuale, nel quale il legislatore prevede l'utilizzazione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. ai sensi dell'art. 624 c.p.c..

In particolare, la fase di sospensione a precetto presenta alcuni parametri che la distinguono dal procedimento disciplinato dagli artt. 669-bis ss:

- a) I gravi motivi ex art. 615, comma 1, c.p.c. non coincidono con il *periculum in mora* ed il *fumus boni iuris* richiesti, in generale, per la concessione del provvedimento cautelare. Infatti, il *fumus* per la concessione del provvedimento di sospensione consiste nella probabile fondatezza dell'opposizione, mentre il *periculum* è rappresentato dal rischio di un pregiudizio per il debitore che eccede quello normalmente determinato dall'esecuzione;
- b) in via del tutto eccezionale, nelle opposizioni pre-esecutive viene attribuito un potere di sospensione al giudice di pace;
- c) l'impossibilità di dedurre motivi nuovi nelle opposizioni esclude l'applicazione delle norme in tema di modifica o revoca od inefficacia del provvedimento, con la deduzione dei nuovi elementi che le giustificano, dovendosi eventualmente introdurre tali novità, alternativamente, nel processo di merito o in sede di processo esecutivo;
- d) Il provvedimento di sospensione è limitato nel suo oggetto alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e può essere relativo ai soli motivi dedotti con l'opposizione, con salvezza da un lato, dell'azionabilità sotto qualunque altro profilo dell'esecutività del titolo e della possibilità, dall'altro lato, di rinnovare la notificazione del precetto che elimini le ragioni di illegittimità (“*Le sezioni unite dichiarano reclamabile il provvedimento di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo*”, Maria Giulia Canella; Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.3, 1 SETTEMBRE 2020, pag. 1076).

2.1.6 Reclamabilità dei provvedimenti emessi in sede di istruzione preventiva

È ammissibile il reclamo avverso i provvedimenti emessi in sede di istruzione preventiva.

Infatti, la non reclamabilità dei provvedimenti che respingono ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva si presenta come un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare: gli artt. 669 *quaterdecies* e 695 vanno, quindi, dichiarati illegittimi nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art. 669 *terdecies*, avverso il provvedimento che rigetta l'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696)Corte Cost., n. 144 del 2008).

E ancora, più di recente, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-*terdecies* cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-*bis* del medesimo codice (Corte Costituzionale - 10/11/2023, n. 202)

Si segnala, comunque, l'esistenza dell'orientamento della Suprema Corte, la quale, prima della pronuncia della Corte Costituzionale, nel decidere su alcuni ricorsi, proposti ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. contro provvedimenti di diniego dell'istanza di nomina di un consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite *ex art. 696-bis* cod. proc. civ., li ha ritenuti inammissibili essendo i provvedimenti impugnati privi del requisito della definitività, precisando che, nella specie, avrebbe potuto essere proposto il rimedio del reclamo, stante l'analogia natura cautelare (almeno in senso lato) di detti provvedimenti, come ritraibile anche dalla collocazione sistematica e dall'applicabilità, quanto al procedimento, delle disposizioni sull'accertamento tecnico preventivo e, di qui, dell'art. 695 cod. proc. civ., che, come evidenziato, è stato dichiarato illegittimo laddove non contemplava il reclamo cautelare contro i provvedimenti di rigetto delle istanze volte all'assunzione della prova testimoniale e dell'accertamento tecnico preventivo (Cass. n. 23976 del 2019; Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 21 novembre 2022, n. 34202).

2.2 *Provvedimenti non reclamabili*

La giurisprudenza di merito ha avuto modo di esaminare numerose ipotesi di provvedimenti nei confronti dei quali è stato presentato reclamo *ex art. 669-terdecies*, rilevandone l'inammissibilità.

In particolare, a titolo esemplificativo, si ritiene non ammissibile il reclamo avverso:

- un'ordinanza con valore meramente interinale emessa dal giudice nell'istruttoria cautelare (Trib. Bologna, 24.8.2008, in www.giuraemilia.it);
- l'ordinanza sulla sospensione *ex art. 5* D. Lgs. N. 150/2011 (Trib. Torino 20.12.2013, in www.ilcaso.it);
- i provvedimenti emessi *ex art. 642, 648 e 649 c.p.c.* (Trib. Parma 23.6.2006, G.it., 2007, 14789; Trib. Vigevano 10.11.2010, in www.giuraemilia.it; Trib. Reggio Emilia 18.10.2012, in www.giuraemilia.it; Trib. Prato 4.12.2012, in www.altalex.com);
- l'ordinanza con cui il giudice di primo grado condanna *ex art. 144 cod. ass. priv.* la compagnia al pagamento in favore del danneggiato di una somma a titolo di provvisoria (Trib. Rieti 20.9.2007, Merito spec., 2008, 22)

Vale segnalare la recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha chiarito che, in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, *inaudita altera parte*, *ex art. 473-bis.15* cod. proc. civ. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte di appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 cod. proc. civ., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori (Cass. n. 11688 del 2024).

2.3 *Competenza*

L'art. 669-terdecies, comma 2, c.p.c. recita: “*Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina*”.

In altri termini:

- il Tribunale in composizione collegiale sarà competente a decidere il reclamo avverso il provvedimento del giudice istruttore o del presidente del Tribunale (Cass. 17.2.1995, n. 1726);
- avverso i provvedimenti della Corte d'Appello è prevista una competenza di tipo rotatorio, in ragione della quale il reclamo va proposto ad altra sezione della Corte d'Appello o, nel caso in cui vi sia un'unica sezione civile, alla Corte d'Appello più vicina (la distanza va calcolata ai sensi dell'art. 5 L. n. 870 del 1980).

Dal mero esame letterale della norma, si desume come non siano disciplinate tutte le possibili ipotesi in concreto verificabili.

Nel silenzio della norma, riguardo al reclamo contro i provvedimenti cautelari concessi dal tribunale in composizione collegiale, secondo la dottrina, competente per il reclamo è la stessa sezione dello stesso tribunale o il tribunale più vicino (Saletti), ovvero la Corte d'appello (Olivieri).

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito:

- l'organo giudiziario competente a decidere sul reclamo avverso un provvedimento cautelare emesso dal tribunale del lavoro in composizione monocratica è il tribunale del lavoro in composizione collegiale, così come stabilito in via generale dall'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ., e non la Corte d'appello, in mancanza di un'espressa disposizione derogatoria del regime giuridico ordinario del giudizio di reclamo cautelare (C., S.U., 16091/2009);
- la corte d'appello divisa in più sezioni è competente a decidere il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso da una sezione della medesima Corte, a nulla rilevando la circostanza che vi sia una sola sezione per le controversie di lavoro (nel caso in cui il provvedimento cautelare sia stato emesso da detta sezione), poiché l'art. 669 *terdecies*, comma secondo, cod. proc. civ. fa riferimento alla sola presenza di una pluralità di sezioni e non anche di una pluralità di sezioni specializzate. L'opportunità di attribuire il reclamo in materia di controversie di lavoro ad una sezione specializzata, ma appartenente ad altra Corte di appello piuttosto che ad altra sezione della stessa Corte, è valutazione riservata al legislatore, il quale, non introducendo alcuna distinzione nella norma di riferimento, ha mostrato di voler optare per la seconda alternativa (Cass. 14819/2009).

Merita di essere segnalata la recente pronuncia della Suprema Corte, nella quale viene operata una dettagliata ricostruzione della evoluzione storica del rimedio cautelare nel nostro ordinamento, con quanto ne è conseguito in termini di rito e di competenza (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023).

Nello specifico, la Corte di Cassazione ha evidenziato come competente a conoscere del reclamo proposto avverso provvedimento cautelare d'urgenza *ex art. 700* cod. proc. civ. emesso da giudice del Tribunale ordinario, incompetente *ratione materiae*, è il collegio del medesimo Tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, l'incompetenza dello stesso dovendosi in tal caso far valere quale ragione di reclamo.

Non di rado si è posta la questione relativa alla competenza a decidere il reclamo avverso il provvedimento cautelare reso dalla sezione specializzata agraria del Tribunale, che decide in composizione collegiale.

Secondo un primo orientamento, sarebbe competente un'altra sezione del medesimo tribunale o, in mancanza, del tribunale viciniore, in applicazione analogica di quanto prevede il medesimo art. 669-terdecies, comma 2°, per i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello (tesi preferita, tra gli altri, in dottrina, da Tarzia, in *Le Nuove Leggi civ. comm.* 1992, 398 e, in giurisprudenza, da Tribunale di Milano, 21.7.1995, in *Giur. it.* 1995, I, 2, 878, con nota favorevole di E. Vullo, nonché da Tribunale di Roma, 17.4.1997, in *Giur. it.* 1999, 78; v. anche Corte d'Appello di Venezia, 17.11.1999, in *Giur. it.* 2000, 749 e Corte d'Appello di Catania, 21.2.2002, in *Giust. Civ.* 2003, I, 529, che propone però la "competenza" di altro collegio della medesima sezione che ha emesso il provvedimento cautelare).

Secondo altra soluzione interpretativa, sarebbe competente la Corte d'Appello quale giudice superiore (tesi preferita, tra gli altri, in dottrina da Consolo e, in giurisprudenza, da Corte d'Appello di Bologna, 17.6.1994, in *Dir. Giur. agr.* 1995, 506; Corte d'Appello di Milano, 12.8.1994 e Tribunale di Milano, 5.8.1994, entrambe in *Foro it.* 1995, I, 327; Tribunale di Napoli, 3.10.1995, in *Giur. merito* 1996, 450).

Qualora si aderisse alla tesi della competenza rotatoria, occorre anche domandarsi se l'"altra sezione" debba essere una sezione civile oppure possa anche essere una sezione penale (nel primo senso, Tribunale di Roma, 17.4.1997, in *Giur. it.* 1999, 78, cit., la quale si è occupata, in particolare, del reclamo avverso un provvedimento cautelare emesso dal collegio dell'unica sezione lavoro del Tribunale, stabilendo la competenza a decidere della sezione lavoro del Tribunale più vicino).

In ogni caso, è opportuno precisare come, sorte questioni relative alla competenza, non è possibile accedere al regolamento di competenza.

Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, in materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - che, in sede cautelare, non possono assurgere al "*genus*" della sentenza e sono, pertanto, inadeguati ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un'ordinanza emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale aveva declinato la propria competenza a favore della Corte d'appello, che, a sua volta, si era dichiarata incompetente ed aveva richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza) (Cass. Sez. U, *Ordinanza n. 16091 del 09/07/2009*).

Corollario di tale principio è che non può trovare applicazione il meccanismo della *translatio iudicii* ex art. 50 c.p.c.: accolto il reclamo presentato facendo valere l'incompetenza del giudice di prime cure, la parte non potrà che riproporre la domanda, tenuto conto del chiaro disposto dell'art. 669-septies c.p.c. (Codice di procedura civile, commentario, Consolo, art. 669-terdecies).

2.4 Termine per la proposizione del reclamo

L'attuale formulazione della norma non lascia spazio a particolari dubbi sulla individuazione del *dies a quo*, atteso il termine perentorio di quindici giorni decorre:

- dalla pronuncia in udienza

- dalla comunicazione;
- dalla notificazione se anteriore alla comunicazione.

Giova precisare che, con particolare riferimento all'ipotesi della comunicazione, appare condivisibile la soluzione per la quale il termine del reclamo decorre solo dalla comunicazione integrale del provvedimento di prime cure e non solo del dispositivo (Trib. Firenze, 17.7.2012, in www.ilcaso.it; Trib. Torino, 22.2.2008).

Con riferimento alla specifica ipotesi del provvedimento cautelare reso all'esito di procedimento in cui la parte resistente è contumace, la giurisprudenza di merito ha tendenzialmente assunto un atteggiamento piuttosto rigoroso.

Infatti, è stato sostenuto che il *dies a quo* per la proposizione del reclamo è quello della pronuncia in udienza, ovvero, è quello del deposito del provvedimento cautelare stesso in cancelleria (cfr. Trib. Reggio Calabria, sez. II, 22 giugno 2012; Trib. Pesaro, 8 ottobre 2009; Trib. Nocera Inferiore, 16 settembre 2009), sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

- depone nel senso che l'ordinanza cautelare non debba essere notificata né comunicata alla parte rimasta inattiva, l'art. 292 c.p.c. che, al primo comma, indica in modo tassativo gli atti che vanno notificati personalmente al contumace, prevedendo espressamente al terzo comma che "*Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione*";
- tale impostazione appare in linea con il fine della procedura cautelare volta ad ovviare ai pericoli che, durante il tempo occorrente per la tutela giurisdizionale dei diritti, possono compromettere il risultato, ovvero sia la fruttuosità o l'effettività della tutela stessa, attraverso la concessione di un provvedimento tempestivo in grado di fornire al richiedente con immediatezza l'utilità sostanziale di cui abbia necessità;
- la stessa previsione del primo comma dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., nella parte in cui stabilisce che la pronuncia in udienza del provvedimento cautelare è atto sufficiente affinché il decorso del termine inizi a decorrere automaticamente, restando irrilevante l'eventuale assenza di una, alcuna o tutte le parti, sottintende una volontà del legislatore della novella del 2005 intesa unicamente a garantire la certezza, la stabilità, l'efficacia e la tempestività della risposta giudiziaria cautelare;
- in una prospettiva sistematica, sembra potersi sostenere che di fatto, i provvedimenti cautelari non pregiudicano mai in via definitiva il soccombente, destinatario passivo della misura urgente, atteso che, lo stesso, senza alcun limite temporale, nel corso dell'istruzione della causa di merito può sempre fare istanza di modifica e di revoca del provvedimento cautelare "*se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare*" ai sensi dell'art. 669 *decies* c.p.c.;
- le conseguenze sfavorevoli di una decorrenza del termine derivano esclusivamente da una scelta libera della parte rimasta processualmente inerte.

In dottrina si è, invece, ritenuto che nei confronti del contumace il termine cominci a decorrere dalla data della notifica del provvedimento, facendosi applicazione analogica di quanto dispone l'art. 292 c.p.c.. Cfr. R. Giordano, *Art. 669-terdecies*, in *Codice di procedura civile*, a cura di N. Picardi, B. Sassani, A Panzarola, Giuffrè 2015, VI ed., T. II, 3770 e ss).

In particolare, si è sostenuto che, nell'ipotesi di mancata costituzione di una parte, il provvedimento cautelare dovrebbe essere comunicato a cura della cancelleria o notificato personalmente al contumace dalla controparte, opinando conseguentemente che il termine per reclamare decorra dalla

comunicazione o notificazione *de quibus*. La *ratio* di questa impostazione è quella di offrire la maggiore tutela possibile alla parte contumace.

Non appare condivisibile la soluzione interpretativa, pure sostenuta dalla giurisprudenza di merito, per la quale, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto dall'art. 669-terdecies, comma 1, c.p.c. è sufficiente la conoscenza del fascicolo informatico avuta mediante il deposito dell'istanza di visibilità del fascicolo (Tribunale Rieti, 20/10/2016, in IUS Processo Telematico, 26 GENNAIO 2017).

La questione affrontata dal citato provvedimento è se, ai fini del decorso del termine perentorio dell'art. 669-terdecies, comma 1, c.p.c. sia sufficiente la mera conoscenza del fascicolo informatico ottenuta mediante il deposito dell'istanza di visibilità del suddetto fascicolo. Da un altro punto di vista, la questione è se, il termine di cui all'art. 669-terdecies, comma 1, c.p.c. decorra dal momento del deposito dell'ordinanza che decide il procedimento cautelare.

Tale orientamento, poggia sul rilievo per il quale la giurisprudenza di legittimità *«assolutamente prevalente, ha ripetutamente affermato che sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, in una delle forme previste dall'art. 136 c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificato a mezzo di ufficio giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche in altre forme equipollenti, sempreché risulti la certezza, per effetto dell'attività della cancelleria, dell'effettiva presa di conoscenza, da parte del destinatario della notizia da comunicare e della data in cui tale comunicazione è avvenuta, e sempreché sia egualmente certo che l'atto ha raggiunto il suo scopo (v. Cass. civ. n. 6221/2002; Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2000, n. 2068; Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 1999, n. 11441; Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2002, n. 5230; Trib. Catania, sez. prop. ind., 20 febbraio 2006, n. 516).*

Il Tribunale di Rieti, dunque, sulla scorta della considerazione per la quale l'effettività della conoscenza del provvedimento è idonea al decorso del termine perentorio per la proposizione del reclamo, conclude che anche il deposito dell'istanza di visibilità del fascicolo informatico è sufficiente ai fini del decorso del termine perentorio per la proposizione dello stesso. Volendo utilizzare le medesime parole dell'ordinanza in commento: «da tale data è da ritenere che la parte abbia avuto conoscenza legale degli atti del procedimento e, tra questi, anche del provvedimento impugnato».

Tuttavia, altra parte della giurisprudenza ha allora osservato che «il termine per il deposito del ricorso con il quale è introdotto il reclamo (...) decorre dalla notificazione su istanza di parte dell'ordinanza che si intende impugnare, atto quest'ultimo che non ammette forme equipollenti quali la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario su istanza del cancelliere del giudice *a quo*, quella effettuata dal cancelliere autonomamente o su ordine del giudice (vedi Cass. civ., S.U., n. 3670/1997) e la conoscenza *de facto* del provvedimento comunque conseguita dal difensore (cfr. Trib. Napoli, 27 aprile 2001; Trib. Napoli, 30 agosto 2002)» (così Trib. Trapani, 12 gennaio 2004).

Dunque, la soluzione prospettata dal Tribunale di Rieti non appare condivisibile, finendo per assimilare l'accesso al fascicolo informatico a notificazione o comunicazione del provvedimento richiesta dall'art. 669-terdecies, comma 1, c.p.c..

Infatti, aderendo a siffatta soluzione ermeneutica, si dovrebbe anche affermare che per la parte ritualmente costituita in giudizio il termine per la proposizione del reclamo decorra sempre dal deposito del provvedimento cautelare, ciò in quanto la medesima ha in ogni momento accesso al fascicolo informatico.

Invece, in conformità a quanto disposto dalla norma, il decorso del termine, nelle ipotesi di deposito del provvedimento cautelare fuori udienza, è ancorato al compimento di una specifica attività della controparte ovvero dell'ufficio. La norma esclude espressamente che il termine per la proposizione del reclamo possa decorrere automaticamente, ossia in mancanza di un apposito atto d'impulso.

Altra peculiare ipotesi è quella della omessa comunicazione del provvedimento alle parti costituite.

Tale caso è stato affrontato dal Tribunale di Castrovillari, che ha risolto la questione facendo applicazione dell'art. 327 c.p.c.: *“Occorre domandarsi in sostanza se il termine di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione della ordinanza o dalla notificazione della stessa ad istanza di parte se anteriore, si ponga in sede cautelare analogamente a come si pongono nel processo di cognizione gli art. 325 e 326 c.p.c., interrogandosi, quindi, se si tratta di un termine di natura acceleratoria o meno rispetto al termine semestrale automaticamente decorrente dal deposito della sentenza. Il dubbio, solo astrattamente prospettabile alla luce del silenzio della norma, deve essere risolto sulla base della pacifica natura impugnatoria del reclamo, con la conseguente tendenziale applicabilità delle regole generali in tema di impugnazioni. [...] Per l'effetto, l'art. 327 c.p.c. trova applicazione anche per le impugnazioni il cui dies a quo venga fatto normalmente decorrere dalla comunicazione del provvedimento, ove la comunicazione o la notificazione siano mancate. E, quando – come nel caso di specie – il provvedimento impugnabile sia costituito da una ordinanza, non soggetta a pubblicazione, il termine lungo, in mancanza di comunicazione o notificazione, prenderà corso dal deposito del provvedimento in cancelleria. [...] Una diversa interpretazione, che escluderebbe l'applicazione dell'art. 327 c.p.c. al provvedimento conclusivo del procedimento possessorio, prolungando potenzialmente sine die il termine per la proposizione del reclamo, non sarebbe ragionevole né conforme agli orientamenti proposti dalla giurisprudenza in ipotesi simili; né, soprattutto, si sposerebbe con le ragioni di speditezza e celerità del rimedio, plasticamente evidenziate dal brevissimo termine previsto dall'art. 669 terdecies per l'impugnazione principale e, secondo la giurisprudenza di questo Collegio, anche incidentale. [La norma è espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici controversi, che trova applicazione nell'ambito delle impugnazioni di tutti i provvedimenti giurisdizionali, tenuto conto che quello fissato è un tempo comunque idoneo ad assicurare un congruo termine per permettere al soccombente di informarsi circa l'esito del giudizio che lo riguarda (Cass. Civ. n. 15262 del 2011; alle medesime conclusioni è poi pervenuta la giurisprudenza di legittimità quanto al regime dei termini per la proposizione del regolamento di competenza, ove, pur prevedendo la legge che lo stesso debba esser proposto in un termine breve decorrente dalla comunicazione del provvedimento sulla competenza, si è affermato che ove la comunicazione manchi, resti invocabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; Cass. S.U. n. 9818 del 1996; Cass. Civ. n. 17386 del 2013; Cass. Civ. n. 6232 del 2000)”* (Trib. Castrovillari, 1.7.2022, ined.).

2.5 Inibitoria

L'ultimo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c. disciplina il potere di *“disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione”*.

Sulla scorta del tenore della norma, il presupposto per la pronuncia dell'ordinanza di sospensione è il temuto grave danno *“per motivi sopravvenuti”*.

La scelta del legislatore della forma dell'ordinanza lascia propendere per la necessità della previa convocazione delle parti; tuttavia, non sembra potersi escludere la possibilità di adottare il provvedimento con decreto *inaudita altera parte*, da confermarsi, modificarsi o revocarsi secondo il modulo processuale dell'art. 669-sexies c.p.c..

Anche rispetto alla formula adottata con riferimento al presupposto dell'inibitoria si sono formati due diversi orientamenti.

In ossequio al primo, i motivi sopravvenuti sono solo quelli realizzatisi successivamente alla pronuncia cautelare di prime cure (Trib. Torino 15.7.1993, GI 1994, I 2, 208).

Secondo altro approccio interpretativo, i motivi sopravvenuti sarebbero integrati anche da tutte le diverse ragioni in punto di fatto e di diritto non valutate dal giudice di primo grado, anche perché non dedotte, seppur deducibili (Trib. Trani 14.6.2005, GM 2005, 10, 2122).

2.6 Reclamo: qualificazione e conseguenze

Secondo consolidato orientamento, il reclamo cautelare è rimedio totalmente devolutivo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice.

Se tale definizione è unanimemente condivisa in giurisprudenza, tuttavia non si riscontra un univoco approccio circa le conseguenze che comporta in ordine agli oneri assertivi e deduttivi della parte che propone il reclamo e, pertanto, del perimetro dei poteri dell'organo giudicante.

A tal proposito, secondo parte della giurisprudenza di merito, la natura totalmente devolutiva del reclamo cautelare comporta non solo l'efficacia sostitutiva della pronuncia resa nel primo grado cautelare, ma anche la possibilità per il reclamante di fare mero riferimento alle ragioni sottese alla domanda e già esaminate dal giudice di prime cure.

I corollari di tale soluzione ermeneutica sono di seguito riportati:

- da un lato è superato il divieto dello *ius novorum* con riferimento alle circostanze ed ai motivi integranti la *causa petendi* dell'originaria domanda cautelare, dall'altro è possibile prospettare non soltanto i fatti già dedotti dinnanzi al primo giudice, ma anche quelli sopravvenuti al momento della presentazione del reclamo. Allo stesso modo deve ritenersi consentita la deduzione di fatti preesistenti in precedenza non dedotti, e la prova di fatti allegati, ma non adeguatamente dimostrati (Tribunale Milano, 31/07/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 31/07/2019);

-nel procedimento cautelare il ricorrente può colmare avanti al Collegio le lacune probatorie occorse in fase monocratica, vista la natura completamente devolutiva del reclamo cautelare e visto il dettato dell'art. 669-terdecies comma 4 c.p.c., seconda proposizione, che ammette in modo esplicito la possibilità di produzione di documenti nuovi ed ulteriori utilizzabili a fini della decisione (Tribunale Reggio Emilia sez. I, 11/02/2019 in *Rivista di Diritto Industriale* 2019, 2, II, 116).

- il reclamo è (ed è sempre stato) un mezzo di gravame pienamente devolutivo e ad efficacia sostitutiva della pronuncia resa nel primo grado cautelare, laddove la prima caratteristica sta a significare che tutti i "materialia causae" a disposizione del giudice "a quo" passano automaticamente a quello di reclamo, mentre la seconda pone in evidenza che, qualunque sia l'esito del reclamo, la decisione del giudice "ad quem" si sostituisce sempre a quella di prime cure, sia essa di revoca, modifica, conferma della precedente misura o di concessione per la prima volta del provvedimento cautelare (Tribunale Catanzaro sez. II, 22/03/2011; Trib. Torino, 11 maggio 1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 695; Trib. Trani, 14 febbraio 1996, in *Foro it.*, 1996, I, 1828; Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997, in *Giust. Civ.*, 1998, I, 2653; Trib. Padova, 13 febbraio 1996, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 460),

- in particolare, poi, in sede di reclamo cautelare non v'è affatto la necessità di allegazione e specificazione dei motivi o indici di ingiustizia o invalidità del provvedimento gravato, che quindi non costituiscono un limite alla totale devoluzione cognitiva della fattispecie cautelare già decisa.

Così, la *res iudicanda* cautelare sarà esattamente quella della prima fase conclusa, come risultata e composta da tutte le attività assertive ed istruttorie ivi esplicate (; Trib. Latina, 17 giugno 1997, in Giust. Civ., 1998, I, 3288; Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997, cit.; Trib. Torino, 11 maggio 1993, Tribunale Catanzaro sez. II, 22/03/2011);

- l'art. 669 terdecies c.p.c., nel prevedere che il collegio che provvede sul reclamo “modifica, conferma o revoca il provvedimento cautelare”, configura il mezzo di impugnazione come un gravame pienamente devolutivo, capace di attribuire al giudice di secondo grado la stessa ampiezza di poteri di quello che ha emesso la decisione contestata sicché lo strumento in questione non investe semplicemente il collegio della valutazione di singoli motivi di doglianza bensì di tutti i presupposti di concedibilità del provvedimento richiesto, a prescindere dalle contestazioni sollevate, affinché si rivalutino in termini complessivi gli estremi di concessione della cautela invocata (Tribunale Nola sez. II, 07/05/2008).

- “[...] *tale approdo ermeneutico - contrapposto ad altro più rigoroso, che intenderebbe restringere i limiti di cognizione del Giudice adito ai soli motivi dedotti dalla parte impugnante - appare vieppiù confermato dalla considerazione che, all'esito della novella del 2005:*

- *le circostanze ed i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti nel relativo procedimento;*

- *il Tribunale può sempre assumere informazioni ed acquisire documenti nuovi.*

Per cui, il fatto che gli elementi fattuali (circostanze e motivi) e probatori (informazioni e documenti nuovi) suscettibili di essere posti a fondamento della decisione possano ben essere ampliati rispetto a quelli conosciuti dal primo Giudice sembra effettivamente connotare la fase di reclamo non tanto come una rigida impugnazione, pur a critica libera, ad effetto devolutivo limitato a determinati motivi di censura (in analogia con l'appello), quanto preferibilmente come una vera e propria prosecuzione della fase di emissione del provvedimento cautelare, che si arricchisce di un nuovo momento decisorio caratterizzato dalla alterità soggettiva del Giudice, posto in sovraordinazione processuale rispetto a quello gravato (Cfr. in motivazione Tribunale Nola sez. II, 07/05/2008).

- così come l'oggetto del reclamo cautelare non può essere ristretto per l'operare di un effetto devolutivo limitato, allo stesso modo non è neppure possibile applicare a tale istituto processuale le regole del giudicato parziale in tema di acquiescenza e di presunzione di rinuncia a domande ed eccezioni non riproposte in appello (Tribunale Trani, 11/04/2008).

In altri termini ed in estrema sintesi, alla stregua dei principi sopra affermati, qualora si aderisse alla sopra descritta ipotesi interpretativa:

- possono essere dedotti fatti nuovi al momento della presentazione del reclamo, nonché fatti preesistenti e non allegati al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado;

- non è configurabile un divieto di *ius novorum*;

- possono essere colmate le lacune probatorie rilevate all'esito del primo grado cautelare, in conformità a quanto disposto dall'art. 669-terdecies comma 4 c.p.c.;

- non è necessario indicare specifici motivi di “impugnazione” e di critica del provvedimento gravato, in quanto l'oggetto del giudizio di reclamo è corrispondente quantomeno a quello di primo grado;

- è possibile proporre domande nuove.

Come detto, sono rinvenibili pronunce di segno non corrispondente a quello appena esaminato, atteso che lo strumento del reclamo è stato anche inteso come mezzo di impugnazione a struttura rescindente, dunque volto al solo controllo degli *errores in procedendo* o *in iudicando* commessi dal giudice di primo grado (Trib. Napoli 25.3.1993; Trib. Torino 3.12.1993; Trib. Catania 23.3.1995), e come *revisio prioris instantiae* (Trib. Firenze 11.3.1997, Foro It. I, 3429; Trib. Napoli 21.12.1994, Foro It., I, 1346).

A siffatta più rigorosa soluzione interpretativa corrispondono conseguenze applicative difformi da quelle sopra riportate, in quanto tese ad una delimitazione più precisa sia delle facoltà delle parti, con specifico riferimento agli oneri assertivi e deduttivi, nonché alla specificità dei motivi di impugnazione, sia, per l'effetto, del perimetro dell'oggetto del reclamo e della pronuncia resa dal collegio.

In tal senso, è stato sostenuto che:

- l'istituto del reclamo costituisce uno strumento di controllo avente natura pienamente devolutiva dell'operato del giudice investito della domanda cautelare, talchè si configura astrattamente quale espressione del diritto di difesa e del doppio grado di giudizio, principi di rango costituzionale. In ogni caso, il controllo del Giudice del reclamo è circoscritto *ex lege* alla ordinanza che accolga o rigetti la sospensione dell'esecuzione, ordinanza che implica la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, sicchè il reclamo avverso un decreto reso *inaudita altera parte* - costituente mera apertura di una fase cautelare destinata invece a concludersi con la pronuncia di un'ordinanza all'esito della valutazione delle contrapposte ragioni delle parti - rappresenta una evidente strumentalizzazione dell'istituto ex art. 669 terdecies c.p.c. (Tribunale Velletri sez. II, 02/05/2017);

- il reclamo avverso i provvedimenti cautelari introduce un procedimento autonomo rispetto alla trattazione di prime cure, procedimento caratterizzato dalla collegialità dell'organo giudicante in luogo della monocraticità del primo giudice, dalla devoluzione al collegio di una disamina necessariamente successiva e distinta rispetto a quella che viene definita con il provvedimento reclamato, dalla iscrizione *ex novo* al ruolo generale, dal suo carattere meramente eventuale (come peraltro per il giudizio di merito) (Tribunale Roma sez. VII, 08/11/2016).

- in tema di impugnazioni del procedimento cautelare, se è vero che il reclamo costituisce un mezzo di impugnazione di natura devolutiva non soggetto a particolari requisiti formali, è altrettanto vero che si tratta comunque di uno strumento di impugnazione con cui si chiede la modifica e/o revoca di un provvedimento giudiziale e che, quindi, non può ignorare, come nulla fosse, la circostanza che un primo giudice si è già pronunciato disattendendo le eccezioni che vengono reiterate pedissequamente come già formulate nella prima fase, senza alcuno sforzo critico ed argomentativo rispetto alle valutazioni svolte nel provvedimento impugnato (Tribunale S.Maria Capua V. sez. fer., 16/08/2016).

- *“Se è vero, infatti, che il reclamo costituisce un mezzo di impugnazione di natura devolutiva non soggetto a particolari requisiti formali, è altrettanto vero che si tratta comunque di uno strumento di impugnazione con cui si chiede la modifica/revoca di un provvedimento giudiziale e che, quindi, non può ignorare, come nulla fosse, la circostanza che un primo giudice si è già pronunciato disattendendo le eccezioni che vengono reiterate pedissequamente come già formulate nella prima fase, senza alcuno sforzo critico ed argomentativo rispetto alle valutazioni svolte nel provvedimento impugnato. In altri termini il reclamo, pur non soggetto a particolari requisiti di forma, presuppone pur sempre, in quanto mezzo di impugnazione, che si individuino i pretesi vizi del provvedimento impugnato e, soprattutto, si argomenti in ordine all'erroneità delle argomentazioni alla base del*

medesimo; il che è del tutto carente nel caso di specie se si esclude il solo profilo relativo alla pretesa omessa indicazione nel ricorso cautelare dell'oggetto del giudizio di merito” (Cfr. in motivazione, Tribunale S.Maria Capua V. sez. fer., 16/08/2016);

- “[...] ritenuto che la cognizione del giudice del reclamo debba essere limitata, nella valutazione di eventuali vizi nei quali possa essere incorso il giudice di prime cure, alle sole domande cautelari originariamente proposte, sono queste le uniche su cui è consentito al Collegio pronunciarsi. Ne consegue che delle conclusioni formulate dalla reclamante in via principale, è consentito al Tribunale esaminare in questa sede la sola domanda cautelare originariamente proposta, ossia quella di reimmisione nel possesso dell'immobile locato” (Tribunale Prato 03/10/2011 in www.deiure.it);

- Il reclamo cautelare avvia un nuovo ed autonomo giudizio, eventuale sia rispetto al ricorso cautelare che alla causa di merito, con la conseguenza che i relativi atti introduttivi non soggiacciono all'obbligo di deposito telematico (Tribunale Venezia Sez. spec. Impresa, 03/07/2015).

Dunque, in sintesi, secondo la descritta impostazione interpretativa:

- il controllo del giudice del reclamo è limitato all'ordinanza del giudice di prime cure;
- la parte è tenuta a confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato e, dunque, ad evidenziare i vizi dello stesso e l'erroneità delle argomentazioni spese dal giudice di prime cure;
- l'effetto devolutivo è limitato alla domanda cautelare proposta in primo grado, con l'esclusione della proposizione di domande nuove.

2.7 Reclamo incidentale

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 235/1995 e della riforma del 2005, in particolare in dottrina è ampiamente condivisa la tesi per cui è da considerarsi ammissibile il reclamo incidentale nell'ambito del procedimento cautelare.

In particolare, si è osservato che, consacrato il reclamo contro il provvedimento di rigetto, si può ammettere anche la facoltà per entrambe le parti di ricorrere contro lo stesso provvedimento, tanto in punto di accoglimento che di rigetto.

Da ciò si fa discendere che:

- non sono rilevabili impedimenti acché una delle parti possa proporre tale reclamo in via incidentale nel procedimento promosso dall'altra parte, tenuto conto della applicabilità delle norme generali in tema di impugnazioni incidentali e, dunque, anche di quelle relative alle impugnazioni incidentali tardive.
- pur essendo pacifica l'inidoneità dell'ordinanza cautelare a passare in giudicato, parte della dottrina ha posto in rilievo l'interesse ad assicurare una trattazione unitaria di tutti i reclami proposti avverso un medesimo provvedimento;
- la stessa natura del giudizio di reclamo, costituendo prosecuzione dell'unitario giudizio di cautelare di prima istanza, è compatibile con la proposizione di censure anche da parte di soggetti diversi dal reclamante principale e che investano capi diversi della pronuncia.
- il reclamo è sostanzialmente una forma di impugnazione, e pertanto troverebbe applicazione la disciplina generale prevista dagli artt. 333 c.p.c. e ss.; né potrebbe sostenersi il contrario, in quanto in contrasto con i principi del giusto processo e del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

Complessivamente considerate le riportate argomentazioni, è stata dunque ritenuta applicabile la disciplina in tema di impugnazioni incidentali tardive, anche con particolare riferimento ai termini per la proposizione del reclamo incidentale, nonché alle ipotesi di notifica o meno del provvedimento oggetto di impugnazione alla parte reclamante incidentale.

Se in dottrina appare prevalente l'orientamento dell'ammissibilità del reclamo incidentale, anche tardivo, più frammentato è il quadro della giurisprudenza di merito.

In primo luogo, è possibile riscontrare l'esistenza di pronunce che affermano l'inammissibilità del reclamo incidentale (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 dicembre 1996, in A. Celeste, *Il nuovo procedimento cautelare civile*, Milano, 2006, 569-570; Trib. Torino, 4 luglio 1994, *Giur. it.*, 1995, I, 2, 748 e ss).

In particolare, è stato evidenziato che nessuna norma di diritto positivo riconosce la facoltà di proposizione dell'istanza di riesame del provvedimento cautelare in via incidentale, nemmeno se tempestiva.

Con riferimento a tale specifica argomentazione, si è sostenuto che non appare possibile colmare la lacuna normativa in via interpretativa, con l'estensione analogica degli artt. 333-335 c.p.c.: *“tale normativa concerne infatti il sistema dei mezzi di gravame contro le ‘sentenze’ e cioè contro provvedimenti di carattere stabile emessi all'esito di una plena cognitio e non può essere estesa, difettando il necessario presupposto dell'assimibilità della fattispecie, al sistema dei mezzi di gravame contro i provvedimenti cautelari, che costituiscono pronunce provvisorie emesse all'esito di una summaria cognitio”* (Cfr. Tribunale di Torino, ordinanza del 4 luglio 1994).

Inoltre, nel citato provvedimento è stato posto in rilievo che la mancata previsione *ex lege* del rimedio del reclamo incidentale non è attribuibile all'impostazione del reclamo nella fase precedente alla sentenza della Corte Costituzionale, in quanto anche nel sistema originale del rito cautelare uniforme era comunque configurabile la sussistenza di differenziate situazioni di interesse a ricorrere contro il medesimo provvedimento.

In ossequio ad un secondo orientamento giurisprudenziale, si reputa ammissibile il reclamo incidentale, tuttavia solo qualora proposto nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c..

A sostegno di tale tesi, è stato argomentato che effettivamente, a seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, non vi sono elementi contrari alla proposizione del reclamo anche su iniziativa della parte solo parzialmente soccombente; dunque, ben può accadere che l'altra parte abbia preliminarmente depositato un ricorso avverso il medesimo provvedimento.

Tuttavia, il secondo reclamo avverso il medesimo provvedimento va necessariamente presentato nel rispetto del termine *ex art. 669-terdecies c.p.c.*, atteso che la *ratio* dell'art. 334 c.p.c. è apprezzabile solo con riferimento all'impugnazione di provvedimenti destinati diventare definitivi, mentre i provvedimenti cautelari hanno carattere provvisorio; inoltre, l'ammissibilità di reclami incidentali tardivi si porrebbe in contrasto sia con la brevità del termine stabilito per la decisione da parte del collegio, sia con la previsione di un breve termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito (Trib. Reggio Emilia, 26 gennaio 1995; Trib. Bergamo, 10 settembre 1994, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 660).

In altri termini, la natura acceleratoria del termine per la presentazione del reclamo, la necessaria celerità del giudizio cautelare, l'assenza di qualsiasi riferimento alle norme concernenti le impugnazioni incidentali e/o tardive consentono di ritenere che il legislatore abbia voluto strutturare

un termine univoco a valenza bilaterale, allo spirare del quale incorre la decadenza dal potere di reclamare il provvedimento. Di conseguenza, non si giustifica l'analogia con l'art. 334 c.p.c., che è norma formulata al fine di favorire la formazione del giudicato, istituto estraneo al procedimento cautelare.

In senso contrario si è osservato che, qualora si ritenga ammissibile il solo reclamo incidentale tempestivo, è di immediata percezione la configurabilità di limitate possibilità di applicazione pratica: il reclamo principale dovrebbe essere stato verosimilmente proposto con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., in modo da consentire poi la proposizione di quello incidentale entro i quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

A ben vedere, tale argomentazione ha carattere puramente pratico e non sembra confrontarsi con il dato letterale della norma.

E ancora, è riscontrabile un terzo orientamento giurisprudenziale, per il quale può ritenersi ammissibile anche reclamo incidentale tardivo, in sostanziale adesione alle argomentazioni sviluppate dalla dottrina e sopra esaminate.

Tuttavia, non c'è univocità in ordine all'individuazione del termine entro il quale il reclamo incidentale tardivo va proposto.

Infatti, in talune pronunce si è sostenuto che è ammissibile la proposizione del reclamo incidentale fino all'atto di costituzione della parte resistente, in analogia con quanto previsto dall'art. 343 c.p.c. (Trib. Modena, 13 marzo 1997, in Giur. it., 1997, I, 2, 489 e ss., e in Nuova Giur. Civ. Comm., 1998, I, 488, con nota di E. Dalmotto, Ammissibilità e termini del reclamo cautelare incidentale; Trib. Palermo, 22 ottobre 1997, in A. Celeste, Il nuovo procedimento cautelare civile, Milano, 2006; Trib. Rieti, 24 gennaio 2003, in A. Celeste, cit, 568); in altre è stato affermato che è ammissibile il reclamo incidentale tardivo, purché proposto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del reclamo principale (Trib. Monza, 23 gennaio 2008, in Giur. merito, 2008, 1896).

Infine, è opportuno segnalare come appaia uniforme la giurisprudenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, che si sono attestate sulla posizione dell'ammissibilità del reclamo incidentale, purché presentato entro il termine di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. (Chiara Pappalardo, Nota a: Tribunale Milano, 20 febbraio 2014, Sez. spec. Impresa, in Rivista di Diritto Industriale, fasc.6, 2014, pag. 463):

- il Tribunale di Milano ha affermato in più occasioni la perentorietà del termine di cui all'art. 669-terdecies c.p.c., *“anche per la parte reclamata in via principale qualora essa proponga reclamo incidentale avverso il provvedimento cautelare. Pertanto il decorso del termine di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. comporta l'inammissibilità del reclamo incidentale”* (Trib. Milano, 28 giugno 2007, in Le Sez. Spec., 2007-2008, 164); e ancora, ha ritenuto inammissibile una domanda reiterata con il reclamo incidentale, in quanto lo stesso è stato formulato oltre i termini per la proposizione del reclamo autonomo, o incidentale tempestivo (Trib. Milano, 29 marzo 2012, in Rivista di Diritto Industriale, 2013, II, 46 e ss., con nota di F. La Rocca Sul reclamo cautelare incidentale tardivo);

- il Tribunale di Venezia ha affermato che *“la domanda di revoca dell'ordinanza cautelare oggetto di reclamo deve essere proposta con specifico mezzo di impugnazione nei termini stabiliti dall'art. 669-terdecies e non in sede di costituzione riferita al reclamo proposto da altro ricorrente”* (27); in altro provvedimento è stato precisato che *“il termine per la proposizione del reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c. è perentorio, e manca nei procedimenti in camera di consiglio una norma specifica che autorizzi il rimedio processuale del reclamo incidentale. Né peraltro è applicabile analogicamente l'art. 334 c.p.c., che si giustifica solo con riguardo a provvedimenti destinati a*

diventare definitivi, mentre i provvedimenti cautelari, ancorché pronunciati in sede di reclamo, hanno sempre carattere provvisorio” (Trib. Venezia, 3 ottobre 2008, in Le Sez. Spec., 2007-2008, 623);

- il Tribunale di Torino ha affrontato le ipotesi di mancata notificazione dell'ordinanza oggetto di reclamo; sul punto, dopo aver ribadito come non si possa applicare analogicamente al procedimento cautelare la disciplina dettata per l'appello incidentale, e come il termine previsto per il reclamo sia perentorio ha precisato che tali termini decorrono *“in manca di notificazione, dalla comunicazione integrale dell'ordinanza a cura del cancelliere o, nel caso di comunicazione del solo dispositivo, dal ritiro in cancelleria di una copia integrale del provvedimento”* (Trib. Torino, 7 luglio 2009, in Le Sez. Spec., 2009-2010, 656).

In senso difforme si è espresso il Tribunale di Roma, che ha ritenuto ammissibile il reclamo incidentale proposto dalla reclamata nella memoria di costituzione in giudizio, in applicazione dei principi generali in materia di impugnazioni incidentali (Trib. Roma, 9 gennaio 2004, in Le Sez. Spec., 2004, I, 121).

2.8 Impugnabilità dell'ordinanza di reclamo

La norma definisce espressamente “non impugnabile” l'ordinanza resa all'esito del procedimento di reclamo.

Dunque, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avverso l'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare *ex art. 669-terdecies*, ancorché affetta da inesistenza, nullità o abnormità, senza che ciò si ponga in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., trattandosi di provvedimento inidoneo a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluyente nel successivo giudizio di merito, o con l'art. (Cass. S.U., n. 6039/2019; Cass. VI, n. 12229/2018; Cass. III, n. 9830/2018; Cass. II, n. 20954/2017).

Sulla questione, è stato da ultimo precisato che l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà. Pertanto, dopo la novella dell'art. 669-septies da parte della l. n. 69/2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito *“ante causam”* e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80/2005, tra tutela cautelare e merito (Cass. n. 6180/2019).

In piena conformità ai principi sopra espressi, la Suprema Corte ha anche avuto modo di precisare come neppure la statuizione relativa alle spese possa essere oggetto di ricorso per cassazione: *“I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, la prima delle quali, di natura cautelare, si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede o nega la tutela interinale, e la seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata: ne consegue che l'ordinanza emessa in sede di reclamo, ex art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento reso all'esito della fase cautelare, condividendo i caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest'ultimo, è inidonea ad acquisire, dal punto di vista formale e sostanziale, efficacia di giudicato e non è, pertanto, ricorribile per cassazione, neppure limitatamente al profilo concernente le spese, la cui contestazione - ove il soccombente non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di*

opposizione al precetto intimato su tale titolo ovvero all'esecuzione, ove iniziata sulla base di esso" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16259 del 28/06/2017).

Sull'inammissibilità del regolamento di competenza si è già detto (infra 2.3.).

A medesime conclusioni si è giunti anche con riferimento al regolamento di giurisdizione, dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 3878/2002; Cass. S.U., n. 125/2000), anche con riferimento ai provvedimenti cautelari emessi in corso di causa (Cass. S.U. 3125/2007).

2.9 Il reclamo e l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002

L'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115 del 2002 recita: *"1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso"*.

Ebbene, rispetto alla applicabilità di tale norma anche al reclamo cautelare non è riscontrabile un atteggiamento uniforme della giurisprudenza di merito.

Nondimeno, è opportuno evidenziare come in numerosi provvedimenti le ragioni che abbiano indotto alla ritenuta o meno applicabilità della stessa non sono esplicitate.

In senso positivo, fornendo specifiche argomentazioni a sostegno, si è espresso il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 20.2.2018: *"Trova però applicazione l'art. 13, co, 1 quater, D.P.R. n.115/2002, che dispone che, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis: il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti che precedono e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Tale previsione normativa, pur testualmente riferita alle impugnazioni, deve ritenersi applicabile anche al reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., atteso che la ratio che vi è sottesa, costituita dall'esigenza di scoraggiare i giudizi di secondo grado - che tali sono rispetto ad una decisione di prime cure già emessa - introdotti senza la doverosa prudenza, è ravvisabile anche in relazione al reclamo avverso i provvedimenti cautelari. Deve, quindi, darsi atto della sussistenza del presupposto, a carico del reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione"*.

Del medesimo tenore anche Tribunale di Pescara 11/02/2016, n. 5677: *"2) D'altronde nel procedimento di reclamo si iscrive a ruolo un nuovo procedimento e si ritiene applicabile l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 (che così recita: "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale"), conformemente alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia n. 65934 del 14.05.2012, qualificando il reclamo come mezzo di impugnazione"*.

Effettivamente, nella citata circolare del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto *"contributo unificato - disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011. n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011"*, si legge: *"Il comma 1-bis dell'art. 13 del Testo Unico sulle spese di Giustizia, introdotto con l'art. 28, comma 1, della legge n. 183 del*

12 novembre 2011, prevede che "il contributo unificato di cui al comma 1 dell'art. 13 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione".

La maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine "impugnazioni".

Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale. Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio, il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo".

Come detto, non può trascurarsi come tale approccio interpretativo non sia unanimemente condiviso.

In particolare, elemento ritenuto dirimente è la qualificazione ontologica del "doppio contributo unificato".

Infatti, se non appare revocabile in dubbio che il contributo unificato iniziale vada inteso come imposta-tassa, rispetto al "doppio contributo unificato" si registrano due diversi orientamenti.

Secondo una prima ricostruzione, esso può essere qualificato come avente natura sanzionatoria e tanto consentirebbe una più agevole interpretazione estensiva del concetto di impugnazione contenuto nel citato art. 13.

Il dubbio è avvalorato, ad esempio, dalla sentenza 2 febbraio 2018, n. 18, della Corte costituzionale, nella quale - al punto n. 3 - è riferita la possibile tesi che il raddoppio del contributo unificato sia una <misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria>, che riproduce la qualificazione già adottata nella sentenza della Corte di cassazione 12 novembre 2015, n. 23175, secondo la quale il raddoppio del contributo unificato sarebbe una < misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria >.

Tuttavia, è stato sostenuto che, in senso contrario, numerosi elementi avvalorano la natura di imposta-tassa anche del doppio contributo unificato: "Ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, per un giudizio d'impugnazione il contributo unificato iniziale è aumentato della metà rispetto alla misura prevista nel comma 1. Tuttavia, allorché si tratti di un giudizio d'impugnazione, il contributo unificato iniziale, che va corrisposto contestualmente all'incoazione del processo dinanzi al giudice secondo quanto è disposto dall'art. 14 TUSG, costituisce soltanto un mero anticipo dell'intera somma che sarebbe ordinariamente dovuta: la somma integrale da corrispondersi è, in realtà, pari al doppio del contributo unificato iniziale per il giudizio d'impugnazione, cioè al doppio del contributo unificato previsto per il primo grado, già aumentato della metà. Il pagamento della somma dovuta è previsto in due momenti diversi, uno dei quali all'esito del giudizio d'impugnazione. Perciò il comma 1-quater definisce il saldo, all'esito del giudizio d'impugnazione, come importo "ulteriore", ma pur sempre "a titolo di contributo unificato". L'impugnante soccombente, anche in via incidentale, non viene allora punito col raddoppio del contributo unificato. egli in realtà paga l'importo che è ordinariamente da lui dovuto quale corrispettivo - differito - del servizio. L'ordinamento, invece, intende favorire l'impugnante che si sia avvalso con profitto dello strumento processuale, esonerandolo dal pagamento di una parte dell'imposta-tassa, che sarebbe comunque dovuta a saldo. In effetti, risulta coerente rispetto alla tutela del diritto di difesa ridurre il carico fiscale in favore di colui che, insistendo nella domanda di tutela giudiziaria con l'impugnazione, abbia in concreto dimostrato l'erroneità dell'esercizio della funzione giurisdizionale compiuto dall'autorità giudiziaria, sicché il mutato esito del processo di primo grado rende ragione di un trattamento fiscale

agevolato a vantaggio di colui che si è visto “costretto” a richiedere ulteriori prestazioni da parte dell’amministrazione della giustizia per ottenere una “decisione giusta”. ne consegue che, essendo privo di natura sanzionatoria, l’istituto del raddoppio del contributo unificato non può considerarsi eccezionale” (La natura del contributo unificato raddoppiato e il suo ambito d’applicazione di Francesco Meloncelli, in www.avvocaturastato.it).

In buona sostanza, se si accede alla tesi per cui il “*doppio contributo unificato*” è un’imposta-tassa, con funzione secondaria disincentivante, unita al dato pacifico per cui l’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, allora non potrà che interpretarsi il termine impugnazione presente nel citato art. 13 in maniera rigorosa, dunque limitato alle ipotesi tassative di cui all’art. 323 c.p.c..

Da ciò deriverebbe l’inapplicabilità dell’art. 13 citato al reclamo cautelare.

3. Revoca e modifica ex art.669-decies c.p.c.

L’art. 669-*decies* c.p.c. individua i presupposti di ammissibilità della revoca e della modifica dell’ordinanza cautelare, nonché le regole di competenza e di coordinamento con il reclamo ex art. 669-*terdecies* c.p.c.

Con la Riforma ex l. n. 80/2005, è stata sensibilmente incisa la precedente conformazione della norma, atteso che il testo novellato, rispetto alla precedente formulazione, contiene:

- la precisazione che il ricorso agli strumenti della revoca o della misura sia subordinato alla proposizione del reclamo;
- l’esplicito riferimento ai fatti anteriori conosciuti dall’istante successivamente al provvedimento cautelare, oltre ai “*mutamenti nelle circostanze*”;
- la previsione della competenza del giudice della cautela a decidere sulla revoca o sulla modifica dell’ordinanza di accoglimento, in ragione della possibilità che il giudizio di merito non sia ancora pendente o sia stato dichiarato estinto.

Il perimetro applicativo dell’art. 669-*decies* c.p.c., a seguito dell’intervento del 2005, ha assunto carattere residuale, tenuto conto del contestuale ampliamento di quello del reclamo, nell’ambito del quale possono essere fatti valere anche circostanze e motivi sopravvenuti alla proposizione del reclamo stesso (art. 669-*terdecies*, comma 4, c.p.c.).

Peraltro, tanto si ricava anche dalla espressa individuazione del presupposto processuale per l’attivazione dello strumento ex art. 669-*decies* c.p.c., ossia che sia esaurita la fase del reclamo, qualora introdotto.

Proprio in conformità a tale nuovo assetto, si reputa che il rimedio ex art. 669-*decies* c.p.c. costituisca un riesercizio del potere cautelare, con la conseguenza per cui si è in presenza di una nuova domanda cautelare, con efficacia della revoca *ex nunc* (Tribunale di Milano, 14.9.2002, GM 2003, I, 11163; Tribunale di Taranto 25.6.2014, www.ilcaso.it).

3.1 Provvedimenti revocabili e modificabili

Non vi è una indicazione tassativa dei provvedimenti modificabili o revocabili.

Tuttavia, può affermarsi che possono essere oggetto di modifica o di revoca solo i provvedimenti cautelari di accoglimento totale o parziale, anche concessi all’esito del reclamo.

3.2 Presupposti di ammissibilità

In relazione all'originario dettato dell'art. 669-*decies* c.p.c. si erano contrapposte due letture circa i presupposti di ammissibilità della revoca o della modifica del provvedimento cautelare.

3.2.1 Mutamenti nelle circostanze

In particolare, con riferimento ai “*mutamenti nelle circostanze*”, secondo un primo e più rigoroso orientamento, tale espressione può intendersi riferita solo all'ipotesi di intervenute sopravvenienze, intese come circostanze di fatto extraprocessuali, concernenti i presupposti della cautela, non esistenti e non conoscibili in precedenza, e che non fossero state prospettabili al giudice della cautela, neppure in sede di reclamo; dunque, con esclusione anche delle vicende relative allo svolgimento della fase di merito eventualmente nel frattempo instaurata.

Vale precisare che, nell'ambito di tale soluzione interpretativa restrittiva, comunque è riscontrabile una diversa modulazione della declinazione delle sopravvenienze, atteso che, ad esempio, è stato ricompreso in esse lo *ius superveniens* (Tribunale Reggio Emilia, 24,7,2008, in www.giuraemilia.it).

Secondo un secondo orientamento interpretativo, maggiormente estensivo ed attualmente conforme al tenore della norma, la locuzione sopra esaminata sarebbe riferibile a qualsiasi mutamento idoneo ad incidere sulla legittimità della misura cautelare, quali:

- nuove prove o nuove risultanze acquisite nel giudizio di merito
- deduzione di fatti preesistenti alla misura ma non allegati, purché tali da rendere prevedibile la dichiarazione dell'inefficacia del provvedimento cautelare.

Come detto, la attuale disposizione consente espressamente la possibilità di dedurre fatti preesistenti, a condizione che venga fornita prova della avvenuta conoscenza dopo la concessione della cautela richiesta.

In concreto, tra i mutamenti nelle circostanze ritenuti sufficienti a giustificare la richiesta di revoca o modifica possono essere annoverati:

- circostanze che attengono al diritto soggettivo oggetto del processo di cognizione (Trib. Trani, 22.1.1996, FI 1996, I, 2540; in tal caso è stata disposta la revoca del provvedimento di inibizione al pagamento di polizza fideiussoria, essendo sopravvenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo)
- circostanze relative al *periculum in mora*:
 - a) sostanziale venir meno dello stato di fatto pericoloso;
 - b) la verifica dell'evento temuto.

Non appaiono, invece, utilmente valorizzabili ai fini della modifica o della revoca:

- la mera riproposizione delle difese già disattese in sede cautelare, altrimenti configurandosi un vero e proprio terzo grado cautelare;
- le questioni relative alle modalità attuative del provvedimento, anche inerenti a circostanze che potrebbero giustificare un adattamento della situazione cautelata.

Sul punto, si è affermato che le questioni giuridiche relative alla concedibilità del provvedimento cautelare non sono riconducibili al mutamento delle circostanze che ne consente la revoca o la modifica *ex art. 669-*decies** e non possono, quindi, essere proposte nel giudizio di merito, nel quale,

invece, sono deducibili, a norma dell'art. 669-*duodecies* c.p.c., le contestazioni inerenti all'esecuzione della cautela (Cass. I, n. 13903/2014).

3.2.2 Fatti conosciuti successivamente alla pronuncia cautelare

L'istanza di modifica o revoca è giustificabile anche sulla scorta di fatti precedenti alla pronuncia cautelare, purché conosciuti dalla parte successivamente alla stessa.

In tal caso, la parte istante è tenuta a fornire:

- specifica indicazione del fatto preesistente e del momento della scoperta dello stesso;
- la prova circa il momento della effettiva conoscenza.

3.3 Provvedimenti di revoca o modifica

In ipotesi di accoglimento dell'istanza ex art. 669-*decies* c.p.c., si può realizzare una:

- modifica restrittiva o ampliativa della misura cautelare;
- una revoca totale o parziale della misura cautelare.

Non vi è uniformità di soluzioni in ordine all'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di modifica, essendo state prospettate diverse possibilità:

- applicazione dell'art. 669-*duodecies* c.p.c. (Tribunale Lecce, 11.7.1999, G.M. 1999, I, 965);
- impiego delle forme e delle modalità dettate dall'art. 669-*novies* c.p.c. con riferimento al ripristino ed alla attuazione a seguito di inefficacia.
- rientra nell'ambito della revoca anche il ripristino dello stato di fatto e di diritto innovato dalla misura revocata e l'impedimento della prosecuzione di eventuali attività attuative dell'originaria misura cautelare.

Nel caso di rigetto della domanda di revoca o modifica, la dottrina è concorde nel ritenere che non possa realizzarsi alcun effetto sostitutivo del provvedimento cautelare originariamente concesso, non essendo riconosciuto nell'ambito di tale procedimento un potere devolutivo.

3.4 Competenza

Per quanto concerne le questioni relative alla competenza, occorre necessariamente distinguere tra le due ipotesi previste dal comma 1 e dal comma 2.

In particolare, nel caso in cui sia pendente il giudizio di merito, è espressamente individuato il giudice istruttore quale giudice competente.

In giurisprudenza, si è ritenuto che non sono ravvisabili profili di incompatibilità nel caso in cui il giudice istruttore del processo di merito corrisponda a quello, persona fisica, che abbia pronunciato l'ordinanza di rigetto nel ricorso cautelare, poi riformata all'esito del reclamo (Trib. Taranto del 25.6.2014 in *www.ilcaso.it*; Trib. Udine 25.6.2014).

Problemi si pongono nell'ipotesi in cui la decisione nel giudizio di merito sia riservata al Tribunale in composizione collegiale.

In dottrina sono state sostenute due soluzioni: secondo la prima, appare preferibile che anche l'istanza di revoca venga esaminata, trattata, istruita e decisa dal collegio; secondo altra tesi interpretativa, il

riferimento al giudice istruttore è utile anche a sciogliere tale nodo, essendo allo stesso demandata sia l'istruzione che la decisione rispetto all'istanza di revoca o modifica.

Può anche verificarsi il caso della formulazione dell'istanza ex art. 669-decies quando si è realizzata la pendenza della lite, ma ancora non è stato designato il giudice istruttore.

In tale ipotesi, sia in dottrina che in giurisprudenza si è ritenuto utilmente applicabile l'art. 669-quater, comma 2, c.p.c. (Cfr. Trib. Bari 25.3.1993, F.I. 1993, I, 1680).

Altrettanto dicasi con riferimento al caso di eventi interruttivi o sospensivi e di avvenuta cancellazione dal ruolo (Trib. Genova 12.5.2011, GI 2012, 882).

Per quanto concerne il caso in cui sia pendente il giudizio di merito, si reputa che “*giudice che ha emanato il provvedimento cautelare*” vada interpretato nel senso che il potere di revoca e di modifica costituisce estrinsecazione del potere cautelare e che, quindi, il primo non può essere attribuito ad un organo istituzionalmente privo del secondo.

Vanno poi esaminate le questioni relative alla competenza, nell'ipotesi dell'art. 669-decies, comma 2, c.p.c..

Ebbene, la norma espressamente individua la competenza in capo al “*giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare*”, al quale possono dunque essere richieste la revoca e la modifica del provvedimento cautelare.

A questo punto, occorre dirimere il dubbio interpretativo posto dall'utilizzo del verbo “*provvedere*”, il quale si presta, con ogni evidenza, a differenti soluzioni ermeneutiche, in quanto connotato da un'accezione apparentemente neutra.

A ben vedere, facendo mera applicazione del criterio di interpretazione letterale, è la stessa norma a fornire la corretta chiave di lettura della locuzione prescelta dal legislatore: infatti, in apertura del comma in analisi, è espressamente precisato che la revoca/modifica riguarda e può riguardare la sola “*ordinanza di accoglimento*”.

In buona sostanza, si reputa che, nell'ipotesi di causa di merito non ancora pendente, si configuri una sorta di *prorogatio* dei poteri in capo al giudice che ha emesso la misura *revocanda* o *modificanda*.

Da ciò discende che, necessariamente, “*il giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare*” corrisponde al giudice che ha fornito risposta positiva all'istanza cautelare e non già eventualmente al giudice, il quale non ha accordato la richiesta tutela.

In altri termini, trattasi del tipico caso di ordinanza di rigetto oggetto di riforma in sede di reclamo, all'esito del quale è stata pronunciata ordinanza sostitutiva di accoglimento, parziale o totale.

D'altronde, pur ritenendosi tale soluzione interpretativa pienamente aderente al dato letterale, è comunque opportuno evidenziare che dottrina maggioritaria e giurisprudenza di merito appaiono concordi nell'aderire a siffatta posizione.

In particolare, “*Secondo l'art. 669 decies comma 2 c.p.c., una volta esaurita la fase di reclamo, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare, ossia al giudice del reclamo, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, qualora il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto*” (Tribunale Trani, 10/01/2012 in www.deiure.it; in tal senso anche Tribunale di Modena, 27.7.1998, in *Giur. merito* 1999, 11, con riferimento ad un caso di revoca ex art. 684).

Anche in una prospettiva teleologica, non è ostativo alla soluzione interpretativa formulata l'inciso "esaurita l'eventuale fase di reclamo".

Infatti, quando il giudizio di merito non sia ancora pendente o non sia più pendente perché estinto, la proponibilità delle istanze di revoca o modifica è configurabile dall'avvenuto esaurimento dell'eventuale fase di reclamo; ciò in quanto, ove i mutamenti nelle circostanze o la conoscenza di fatti anteriori al provvedimento sopravvengano in tempo utile per essere dedotti nel giudizio di reclamo, deve escludersi l'esperibilità del rimedio della revoca o della modifica.

In tal senso, si rileva che l'art. 669-terdecies, comma 4, prescrive testualmente che finanche le circostanze ed i motivi sopravvenuti alla proposizione del reclamo "debbono" essere proposti nel procedimento impugnatorio.

Dunque, il coordinamento con il rimedio del reclamo si rende necessario non solo ai fini della stessa possibilità di attivazione dello strumento ex art. 669 decies, comma 2, c.p.c., ma anche dell'individuazione del giudice competente, posto che solo all'esito della fase di reclamo sarà possibile avere contezza del "giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare".

Inoltre, si osserva che proprio dall'assetto dei rapporti tra reclamo e revoca/modifica è possibile desumere ulteriori elementi idonei a suffragare l'approccio ermeneutico, cui questo giudice ritiene di aderire.

Infatti, come detto, l'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale implica che il provvedimento da questi adottato venga a sostituire del tutto quello reclamato; dunque, il reclamo ha natura di rimedio teso alla sostituzione dell'ordinanza che ha concesso la misura cautelare con altra ordinanza (Cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 14/10/2015; Cass. 5118 del 1997).

Tale precisazione appare necessaria, in quanto le conseguenze strettamente connesse alla natura dell'ordinanza resa all'esito del reclamo appaiono di assoluta rilevanza anche nel caso di specie: secondo costante e maggioritaria giurisprudenza di merito, ove il provvedimento cautelare sia stato emesso o modificato dal collegio in sede di reclamo, l'attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. avviene sotto il controllo del collegio stesso (Cfr. ex multis Trib. Piacenza 13.12.2011 in www.giuraemilia.it; Trib. Padova 22.11.1996, F. It. 97, I, p. 1264; Trib. Messina 9.4.1998, G. mer. 98. I. p. 989), in conformità a quanto dettato dalla citata norma.

Dunque, conformemente a quanto accade per la revoca o la modifica, anche con riferimento all'attuazione del provvedimento cautelare, il giudice di prime cure che non abbia accordato la tutela non è competente a dare disposizioni in ordine all'attuazione dell'ordinanza resa dal Tribunale in composizione collegiale.

In estrema sintesi:

- l'ordinanza di accoglimento pronunciata all'esito della fase del reclamo sostituisce integralmente quella di rigetto del giudice di prime cure;
- il giudice competente in ordine all'attuazione dell'ordinanza cautelare pronunciata all'esito del reclamo, in riforma del provvedimento del giudice di prime cure, è il Tribunale in composizione collegiale;
- il rimedio dell'art. 669-decies c.p.c. è volto all'adeguamento del provvedimento cautelare ai mutamenti di circostanze non altrimenti deducibili e non all'impugnazione in senso stretto dello stesso.

Corollario di tali assunti è lo spoglio di ogni potere del giudice di prime cure, in particolare nel caso di riforma dell'ordinanza di rigetto, rispetto all'ordinanza cautelare pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale; tanto accade, a maggior ragione, qualora il giudizio di merito non sia stato introdotto o sia estinto.

Dunque, tutti gli elementi sopra posti in evidenza inducono a ritenere del tutto coerente con l'ordito normativo esaminato l'individuazione del giudice competente ex art. 669 decies, comma 2, c.p.c. nel Tribunale in composizione collegiale, nell'ipotesi in cui il provvedimento cautelare sia stato emesso in sede di reclamo.

Al contrario si finirebbe per sostenere, con esiti del tutto dissonanti rispetto alla coerenza sistematica sopra evocata, che il giudice di prime cure, il quale non ha provveduto in senso positivo rispetto alla richiesta di tutela cautelare e la cui ordinanza è stata sostituita da quella collegiale, sia da un lato titolare della penetrante facoltà di revocare o modificare il provvedimento pronunciato dal Tribunale in composizione collegiale, dall'altro sprovvisto del potere di compiere ogni valutazione in ordine all'attuazione di detta ordinanza.

3.5 Rapporti tra reclamo e revoca/modifica

L'attuale articolazione della norma consente di fare fronte al problema del concorso tra il rimedio del reclamo e quello della revoca.

Infatti, il comma 1 prevede espressamente che il giudice istruttore può pronunciare ordinanza di revoca o di modifica “*Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies*”.

Da ciò deriva che qualora sia pendente il procedimento di reclamo, solo in quella sede le parti possono far valere eventuali motivi a sostegno di una istanza di modifica o di revoca (Trib. Taranto 25.6.2014 in www.ilcaso.it).

Diverse soluzioni sono state proposte rispetto al caso in cui non sia ancora spirato il termine per la proposizione del reclamo, ma nessuna delle parti abbia attivato detto procedimento.

Parte della dottrina ha sostenuto la possibilità di accedere allo strumento dell'art. 669-*decies* c.p.c., quando sussiste in capo alle parti interesse alla revoca od alla modifica, ma non anche alla proposizione del reclamo.

Altri, invece, hanno ancorato la facoltà di chiedere la revoca o la modifica solo una volta spirato il termine per la proposizione del reclamo, atteso che con detta istanza possono essere fatte valere esclusivamente sopravvenienze realizzatesi successivamente al maturare del termine per il reclamo.

Con specifico riferimento all'ambito oggettivo del procedimento di reclamo e quello di revoca/modifica è stato osservato che con il primo si possano dedurre soltanto nuove argomentazioni, in stretta chiave di revisione del primo giudizio, mentre con il secondo potrebbero essere fatte valere sopravvenienze fattuali.

Tanto troverebbe conferma nella lettera dell'art. 669-*decies* che presuppone, ai fini di modifica e revoca, il sopravvenire di mutamenti “*nelle circostanze*”, espressione che sembra riconducibile proprio alla fattualità degli eventi sopravvenuti deducibili.

Invece, nell'art. 669-*terdecies* è assente ogni riferimento equiparabile a quello osservato nell'art. 669 *decies* c.p.c.; né appare dirimente che, ai fini della sospensiva di cui all'art. 669-*terdecies*, ultimo comma, è prevista espressamente la possibilità di conoscere di “*motivi sopravvenuti*” in sede di reclamo, atteso che:

- le sopravvenienze sono valorizzata al solo fine di negare esecutività al provvedimento di prime cure e, quindi, valutate solo nella prospettiva della produzione di un grave danno;

- la valutazione sui motivi sopravvenuti è operata da un organo monocratico, che non corrisponde al giudice collegiale del reclamo (IL RECLAMO NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dott. Arrigo DE PAULI consigliere della Corte d'Appello di Trieste, in <http://popolodeiulemar.altervista.org/>)

3.6 Revoca, modifica e inefficacia ex art. 669-novies c.p.c.

L'art. 669-novies c.p.c., prima della recente novella (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) prevedeva al comma 2 la possibilità per il giudice, nell'ipotesi di contestazione, di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies c.p.c..

Tale previsione, ritenuta oscura e contraddittoria, è stata interpretata nel senso che il rinvio all'art. 669-decies c.p.c. consentiva al giudice investito della controversia sulla inefficacia della misura il potere di emanare, in corso di causa, provvedimenti di revoca o modifica ex art. 669-decies, tali da anticipare la declaratoria di inefficacia tramite l'emanazione di misure interinali per evitare contestazioni meramente pretestuose.

Orbene, tale problema interpretativo è da ritenersi radicalmente superato, atteso che la novella ha eliminato l'inciso in questione.

3.7 Revoca, modifica e arbitrato

L'art. 669-decies, ult. comma, c.p.c. è stato oggetto di modifica in occasione della recente riforma che ha interessato il codice di rito.

In particolare, è stata aggiunta la disposizione "*salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma*".

In buona sostanza, il comma 3 è stato opportunamente integrato al fine di riconoscere all'arbitro che abbia pronunciato la misura cautelare la competenza a provvedervi; tanto si è reso necessario al fine di coordinare la disciplina del rito cautelare uniforme con la riconosciuta facoltà delle parti di "*attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale*", ai sensi dell'art. 818 c.p.c..

Si è sostenuto che spetti agli arbitri disporre la revoca o la modifica anche del provvedimento cautelare giudiziario pronunciato prima della loro costituzione, ma l'affermazione non appare condivisibile: la norma fa riferimento solo al *primo comma* dell'art. 818 e non anche al secondo, sicché sembra logico ritenere che, eccezion fatta per i casi di competenza esclusiva degli arbitri, i provvedimenti ex art. 669-decies c.p.c. vadano sempre richiesti "*al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare*".

Un problema potrebbe invece porsi nel caso in cui il giudizio arbitrale si sia concluso senza una pronuncia. In tale ipotesi sarebbe di difficile individuazione il giudice "*che ha provveduto sull'istanza cautelare*" ai sensi secondo comma dell'art. 669-decies, atteso che l'organo arbitrale non esisterebbe più.

Le possibilità sono due: addivenire alla nomina di un nuovo organo arbitrale oppure ritenere competente a disporre la revoca o la modifica al giudice dell'attuazione della misura cautelare ex art. 818-ter (Note sparse su arbitrato e potere cautelare alla luce della riforma Cartabia, Stefano A. Cerrato, Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 1 MARZO 2023, pag. 101).